



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 20

IL 2 maggio 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 28 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 11/4/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 449, della Rugby Frassinelle ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Raffaele Mora, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 6/4/2022, Comunicato GST Under 17 n.13, pubblicato in data 7/4/2002, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 17, girone interregionale 2, del 3/4/2022, anticipata al 2/4/2022, Pordenone Rugby ASD v Frassinelle Rugby ASD, ha dichiarato l'associazione reclamante perdente con il risultato di 20-0 (mete 4-0) in favore del Pordenone Rugby ASD, in luogo del risultato conseguito in campo di 48 - 15 (mete 8-3) in favore della Frassinelle Rugby ASD, sanzionandola, altresì, con 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, e con la multa di € 100,00 (cento/00), per l'infrazione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. a), del Regolamento Attività Sportiva, in quanto aveva inserito nella propria lista gara il giocatore e tesserato G.P. che risultava sospeso per "trauma cranico".

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Frassinelle ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che la scorsa stagione il giocatore G.P. aveva svolto l'attività agonistica per la FTGI Rugby Polesine e che, dopo la gara amichevole del 15/5/2021 tra la predetta FTGI e la Rugby Verona, lo stesso G.P. aveva presentato dei sintomi compatibili con un trauma cranico che ne avevano determinato il fermo dall'attività sportiva fino alla presentazione di un certificato medico che ne stabilisse l'idoneità a riprendere l'attività.

La stessa associazione proseguiva rappresentando che dopo il termine della stagione sportiva il certificato medico in questione, datato 15/6/2002, era stato consegnato dall'interessato al medico della FTGI, il quale, però, non aveva provveduto ad inviarlo al medico federale della FIR, e che, pressoché contestualmente, veniva meno la FTGI Rugby Polesine, di cui faceva parte anche la Rugby Frassinelle ASD, con la sua struttura tecnica, amministrativa e dirigenziale. Era precisato, inoltre, che G.P., a causa di un incidente stradale avvenuto a settembre, aveva saltato tutta la corrente stagione sportiva fino a febbraio 2022, e che in questo stesso periodo,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

aveva presentato un rinnovato certificato di idoneità agonistica, datato 24/2/2022, che nel frattempo era scaduto.

Il giocatore G.P. aveva quindi ripreso gli allenamenti solo a fine febbraio ed era stato considerato pronto per convocarlo e farlo giocare di nuovo finalmente nella gara di inizio aprile che è oggetto del presente reclamo.

L'associazione reclamante, pertanto, rilevava che nel caso di specie aveva ritenuto che la certificazione necessaria per la ripresa dell'attività sportiva di G.P. era stata trasmessa agli organi competenti federali e che, se ciò non era avvenuto, era imputabile alla dirigenza della FTGI Polesine Rugby e non alla stessa Rugby Frassinelle e, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con il ripristino del risultato conseguito sul campo e la revoca dei punti di penalizzazione e della sanzione pecuniaria.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 22/4/2022 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 28/4/2022, da svolgersi in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio, per l'associazione reclamante compariva il dirigente Sig. Stefano Cecchitello, su delega del Presidente del sodalizio Sig. Raffaele Mora, il quale, dopo avere illustrato i motivi del reclamo, chiedeva a questa Corte l'accoglimento dello stesso.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il Collegio osserva che il certificato di idoneità del giocatore G.P., datato 15/6/2021, non presenta data certa e che non risulta provata in alcun modo la sua trasmissione alla FTGI Polesine Rugby, né è stato indicato il nominativo del dirigente della FTGI a cui sarebbe stato consegnato detto certificato medico.

Lo stesso Collegio, tuttavia, rileva che dalla documentazione prodotta dalla Rugby Frassinelle risulta che in data 25/5/2021 la segreteria del medico federale FIR aveva inviato all'associazione ricorrente una email nella quale comunicava che *"durante una partita U16 del 15 maggio scorso il giocatore G. P. ha presentato sintomi compatibili con un trauma cranico (nausea ed assenza), per cui il giocatore resta sospeso fino a certificato del Medico del Club che attesti le buone condizioni cliniche del ragazzo"*.

Il medico federale FIR, quindi, nel caso di specie subordinava la fine della sospensione del giocatore alla consegna di un *"certificato del Medico del Club che attesti le buone condizioni cliniche del ragazzo"*.

Al riguardo, la Corte rileva che la Rugby Frassinelle ASD ha dedotto e prodotto un certificato medico datato 25/2/2022 e rilasciato dal Dott. Marcello Lavezzo, medico specialista in Medicina dello Sport, della struttura pubblica AUSL di Ferrara - Casa della Salute "Terre e Fiumi", sita in Via Roma n.18, Copparo (FE), in cui si attesta che G.P. *"risulta idoneo alla pratica agonistica dello sport Rugby"*, che è stato trasmesso agli Uffici federali prima che lo stesso giocatore partecipasse alla gara oggetto del ricorso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio osserva che detto certificato assolve pienamente alla richiesta a suo tempo formulata dal Medico Federale di fornire un certificato che attestasse le buone condizioni del giocatore, vieppiù in considerazione della circostanza che è stato rilasciato da una struttura pubblica e non dal medico dell'associazione sportiva.

Appare evidente, quindi, che nel caso di specie risulta che la Rugby Frassinelle abbia assolto alla richiesta del Medico Federale di fornire un certificato che attestasse le buone condizioni cliniche del giocatore per ottenere la fine del fermo dello stesso giocatore, il quale è stato utilizzato solo dopo che è stato trasmesso un certificato con le predette caratteristiche agli Uffici Federali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte, ritiene che la condotta posta in essere dalla Rugby Frassinelle ASD, in persona del legale rappresentante p.t., non costituisca violazione della normativa che ha determinato la sanzionata impugnata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 29, lett. e), e 61, del Regolamento di Giustizia Sportiva, e gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. a), del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Veneto nella riunione del 6/4/2022, Comunicato GST Under 17 n.13 del 6/4/2022, pubblicato in data 7/4/2022, nei confronti della Rugby Frassinelle ASD, ripristinando il risultato del campo con la vittoria di 48 - 15 (mete 8-3) della Frassinelle Rugby ASD nei confronti del Pordenone Rugby ASD, e revocando, altresì, la penalizzazione dei 4 (quattro) punti in classifica e la multa di € 100,00 (cento/00);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi, inoltre, la trasmissione della decisione al Giudice Sportivo Territoriale competente per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 28 aprile - 2 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio osserva che detto certificato assolve pienamente alla richiesta a suo tempo formulata dal Medico Federale di fornire un certificato che attestasse le buone condizioni del giocatore, viepiù in considerazione della circostanza che è stato rilasciato da una struttura pubblica e non dal medico dell'associazione sportiva.

Appare evidente, quindi, che nel caso di specie risulta che la Rugby Frassinelle abbia assolto alla richiesta del Medico Federale di fornire un certificato che attestasse le buone condizioni cliniche del giocatore per ottenere la fine del fermo dello stesso giocatore, il quale è stato utilizzato solo dopo che è stato trasmesso un certificato con le predette caratteristiche agli Uffici Federali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte, ritiene che la condotta posta in essere dalla Rugby Frassinelle ASD, in persona del legale rappresentante p.t., non costituisca violazione della normativa che ha determinato la sanzionata impugnata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 29, lett. e), e 61, del Regolamento di Giustizia Sportiva, e gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. a), del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Veneto nella riunione del 6/4/2022, Comunicato GST Under 17 n.13 del 6/4/2022, pubblicato in data 7/4/2002, nei confronti della Rugby Frassinelle ASD, ripristinando il risultato del campo con la vittoria di 48 - 15 (mete 8-3) della Frassinelle Rugby ASD nei confronti del Pordenone Rugby ASD, e revocando, altresì, la penalizzazione dei 4 (quattro) punti in classifica e la multa di € 100,00 (cento/00);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi, inoltre, la trasmissione della decisione al Giudice Sportivo Territoriale competente per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 28 aprile - 2 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)